

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 374



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
22 dicembre 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

PARERI

Commissione europea

2011/C 374/01	Parere della Commissione, del 21 dicembre 2011, sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal reattore EPR di Penly (unità 3), ubicato in Francia, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom	1
2011/C 374/02	Parere della Commissione, del 21 dicembre 2011, sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal nuovo deposito per rifiuti a bassa radioattività ubicato nelle adiacenze del sito nucleare autorizzato di Dounreay, in Scozia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom	3

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 374/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6429 — Hyundai Motor Company/Hyundai Motor Deutschland/Automobiles Hyundai France/FAAP/FEA) ⁽¹⁾	5
---------------	---	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 374/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6437 — Enterprise Holding/Citer) ⁽¹⁾	5

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 374/05	Tassi di cambio dell'euro	6
---------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 374/06	Informazioni fornite dalla Spagna riguardo all'attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	7
2011/C 374/07	Informazione relativa all'«elenco compilato» della Commissione contenente gli elenchi di fiducia notificati dagli Stati membri in forza della decisione 2009/767/CE della Commissione	8

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2011/C 374/08	Invito a presentare proposte EAC/01/12 — Programma «Gioventù in azione» 2007-2013	9
2011/C 374/09	Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell'energia nell'ambito del programma «Energia Intelligente — Europa» [Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15)]	14



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE EUROPEA

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

**sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal reattore EPR di Penly (unità 3),
ubicato in Francia, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2011/C 374/01)

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato.

Il 15 aprile 2011 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal reattore EPR di Penly (unità 3), ubicato in Francia.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni fornite dai rappresentanti del governo francese durante la riunione del gruppo di esperti svoltasi il 28 e il 29 settembre 2011, la Commissione ha formulato il seguente parere:

- 1) La distanza dal sito agli Stati membri più vicini è di 106 km per il Regno Unito e di 139 km per il Belgio.
- 2) In condizioni operative normali gli scarichi di effluenti liquidi e gassosi non comporteranno un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.
- 3) I rifiuti radioattivi solidi saranno temporaneamente immagazzinati nel sito prima del trasferimento verso impianti di smaltimento autorizzati dal governo francese. Gli elementi di combustibile esaurito saranno temporaneamente immagazzinati nel sito, in attesa del trasporto all'impianto di ritrattamento dell'Aia.
- 4) In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero significative dal punto di vista sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal reattore EPR di Penly EPR (unità 3), ubicato in Francia, non è tale da comportare, sia durante la sua normale vita operativa che in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro che sia significativa dal punto di vista sanitario.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione

PARERE DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2011****sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal nuovo deposito per rifiuti a bassa radioattività ubicato nelle adiacenze del sito nucleare autorizzato di Dounreay, in Scozia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom****(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(2011/C 374/02)**

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato.

Il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito per rifiuti a bassa radioattività ubicato nelle adiacenze del sito nucleare autorizzato di Dounreay, in Scozia, Regno Unito.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione l'11 luglio 2011 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 25 agosto 2011, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

- 1) La distanza tra il deposito per rifiuti a bassa radioattività e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie l'Irlanda, è di circa 600 km.
- 2) Durante il periodo di operatività del nuovo deposito per rifiuti a bassa radioattività:
 - i rifiuti radioattivi saranno collocati nel nuovo deposito per rifiuti a bassa radioattività senza l'intenzione di recuperarli
 - il nuovo deposito per rifiuti a bassa radioattività non è soggetto ad un'autorizzazione di scarico per gli effluenti radioattivi liquidi e gassosi. In condizioni operative normali, i gas e i liquidi radioattivi non verranno rilasciati dal nuovo deposito per rifiuti a bassa radioattività. In condizioni operative normali, il nuovo deposito per rifiuti a bassa radioattività non comporterà un danno sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro
 - in caso di scarichi non programmati di residui radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative dal punto di vista sanitario.
- 3) Oltre il periodo di operatività del nuovo deposito per rifiuti a bassa radioattività:

Le misure previste per la chiusura definitiva del nuovo deposito per rifiuti a bassa radioattività, descritte nei dati generali, offrono l'assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 *supra* resteranno valide nel lungo termine.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti deposito per rifiuti a bassa radioattività ubicato nelle adiacenze del sito nucleare autorizzato di Dounreay, in Scozia, Regno Unito, non è tale da comportare, sia durante la sua normale vita operativa che dopo la sua chiusura definitiva, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6429 — Hyundai Motor Company/Hyundai Motor Deutschland/Automobiles
Hyundai France/FAAP/FEA)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 374/03)

In data 16 dicembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M6429. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6437 — Enterprise Holding/Citer)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 374/04)

In data 15 dicembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M6437. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

21 dicembre 2011

(2011/C 374/05)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3054	AUD	dollari australiani	1,2943
JPY	yen giapponesi	101,66	CAD	dollari canadesi	1,3422
DKK	corone danesi	7,4339	HKD	dollari di Hong Kong	10,1578
GBP	sterline inglesi	0,83230	NZD	dollari neozelandesi	1,6987
SEK	corone svedesi	9,0021	SGD	dollari di Singapore	1,6927
CHF	franchi svizzeri	1,2190	KRW	won sudcoreani	1 502,28
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,6929
NOK	corone norvegesi	7,7520	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2734
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5168
CZK	corone ceche	25,618	IDR	rupia indonesiana	11 841,23
HUF	fiorini ungheresi	302,38	MYR	ringgit malese	4,1362
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	56,977
LVL	lats lettoni	0,6965	RUB	rublo russo	41,4525
PLN	zloty polacchi	4,4568	THB	baht thailandese	40,820
RON	leu rumeni	4,3063	BRL	real brasiliano	2,4223
TRY	lire turche	2,4594	MXN	peso messicano	18,0666
			INR	rupia indiana	68,7750

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni fornite dalla Spagna riguardo all'attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2011/C 374/06)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾, la Spagna ha comunicato alla Commissione quanto segue:

- per evitare zone a forte densità di popolazione e percorsi che potrebbero non essere sicuri in tutti i tipi di condizioni meteorologiche, la Spagna ha deciso di fissare requisiti per quanto riguarda l'uso di percorsi dedicati al trasporto su strada di merci pericolose. L'uso del percorso più breve è consigliato per ridurre il pericolo presentato dal trasporto,
- ulteriori informazioni riguardo ai percorsi stabiliti e le relative restrizioni sono disponibili sui siti internet:
 - <http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-211.pdf>
 - <http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/11/pdfs/BOE-A-2011-550.pdf>
 - http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/normatives_i_legislacio_nou/legislacio/resolucio_INT_904_2011_cast.pdf

⁽¹⁾ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

Informazione relativa all'«elenco compilato» della Commissione contenente gli elenchi di fiducia notificati dagli Stati membri in forza della decisione 2009/767/CE della Commissione

(2011/C 374/07)

Sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 45 del 23 febbraio 2010 ⁽¹⁾ le informazioni condensate volte a garantire l'autenticità e l'integrità dell'«elenco compilato» della Commissione contenente gli elenchi di fiducia notificati dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2009/767/CE della Commissione ⁽²⁾, quale modificata dalla decisione 2010/425/UE ⁽³⁾.

Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 57 del 9 marzo 2010 ⁽⁴⁾ sono state aggiornate le informazioni relative al certificato compatibile con la connessione sicura TLS/SSL ai fini della pubblicazione della versione leggibile dall'uomo.

Con la presente si aggiorna l'informazione condensata relativa al certificato compatibile con la firma elettronica della versione leggibile a macchina dell'«elenco compilato» mediante informazioni condensate relative a un nuovo certificato che può essere usato dalla Commissione per firmare elettronicamente la versione leggibile a macchina dell'«elenco compilato». È possibile applicare solo uno dei due certificati seguenti alla volta.

Il certificato digitale compatibile con la firma elettronica della versione leggibile a macchina dell'«elenco compilato» può essere autenticato attraverso le seguenti informazioni condensate:

1) le informazioni condensate pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 45 del 23 febbraio 2010:

- Valore (Hex) condensato SHA-256: d5 49 51 fe bb c5 9d 2c 2e c0 1a cc d9 2c cd 8c 9d 2c 74 44 c2 e5 51 ba 7e c0 de 62 2c 74 14 8c
- Valore (Hex) condensato SHA-1: 66 0c bd 62 c4 2e a2 8d 8b 98 37 54 bb e7 b1 4a 86 4e 01 64
- Valore (Base64) condensato SHA-256: 1UIR/rvFnSwuwBrM2SzNjJ0sdETC5VG6fsDeYix0FIw=
- Valore (Base64) condensato SHA-1: Zgy9YsQuoo2LmDdUu+exSoZOAWQ=

2) oppure le seguenti (nuove) informazioni condensate:

- Valore (Hex) condensato SHA-256: 5d 39 e8 f1 16 69 50 e9 97 38 32 ad 26 6f 06 74 2c c4 a9 48 48 69 df 61 ef cb 84 9d b2 fc 60 4a
- Valore (Hex) condensato SHA-1: a8 4e 18 97 24 1f 85 c5 55 d0 3f 48 f5 a1 95 d6 3c 6a a6 5b
- Valore (Base64) condensato SHA-256: XTno8RZpUOmXODKtJm8GdCzEqUhlad9h78uEnbL8YEo=
- Valore (Base64) condensato SHA-1: qE4YlyQfhcVV0D9I9aGV1jxqpls=

L'autenticità e l'integrità dell'«elenco compilato» devono essere verificate dagli utenti prima di ogni uso. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto attiene al contenuto degli elenchi nazionali di fiducia, poiché tale responsabilità spetta ai soli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 45 del 23.2.2010, pag. 16.

⁽²⁾ Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 299 del 14.11.2009, pag. 18).

⁽³⁾ Decisione 2010/425/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all'elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri (GU L 199 del 31.7.2010, pag. 30).

⁽⁴⁾ GU C 57 del 9.3.2010, pag. 15.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte EAC/01/12 — Programma «Gioventù in azione» 2007-2013

(2011/C 374/08)

INTRODUZIONE

Il presente invito a formulare proposte si fonda sulla decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 ⁽¹⁾, in prosieguo denominato «Programma Gioventù in azione». Le condizioni specifiche del presente invito a formulare proposte si trovano nella guida al programma per il programma Gioventù in azione (2007-2013), pubblicata sul sito web Europa (cfr. punto VIII). La guida al programma costituisce una parte integrante del presente a formulare proposte.

I. Obiettivi e priorità

Gli obiettivi generali definiti nella decisione che istituisce il programma Gioventù in azione sono i seguenti:

- promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare,
- sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani, segnatamente per rafforzare la coesione sociale dell'Unione europea,
- favorire la comprensione reciproca tra giovani in paesi diversi,
- contribuire a sviluppare le possibilità di sostenere le attività dei giovani e la capacità degli organismi della società civile in campo giovanile,
- favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

Questi obiettivi generali verranno attuati a livello di progetto tenendo conto delle priorità permanenti di seguito illustrate:

- cittadinanza europea,
- partecipazione dei giovani,
- diversità culturale,
- inserimento di giovani svantaggiati.

⁽¹⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

Oltre alle suddette priorità permanenti, per il programma Gioventù in azione si possono fissare una serie di priorità annuali e trasmetterle ai siti web della Commissione, dell'agenzia esecutiva e delle agenzie nazionali.

Per il 2012, le priorità annuali sono le seguenti:

- progetti miranti ad incoraggiare i giovani ad impegnarsi a favore di una crescita più inclusiva, in particolare:
- progetti che affrontino il problema della disoccupazione giovanile o destinati a favorire la mobilità dei giovani disoccupati e la loro partecipazione attiva alla società. In tutte le azioni del programma una priorità particolare sarà attribuita all'accesso dei giovani disoccupati a tutte le opportunità offerte,
- progetti che affrontano le questioni della povertà e della marginalizzazione e che additano nei giovani la necessità di impegnarsi per affrontarle per una società più inclusiva. In questo contesto si dovrà prestare particolare attenzione all'inclusione dei giovani migranti, dei giovani disabili e, ove opportuno, dei giovani Rom,
- progetti destinati a promuovere lo spirito d'iniziativa dei giovani, la loro creatività, spirito imprenditoriale ed occupabilità, in particolare grazie ad iniziative per la gioventù,
- progetti che favoriscono comportamenti sani, in particolare la promozione di attività all'aperto e di sport di base per un modo di vita sano e per facilitare l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani alla società,
- progetti miranti a sensibilizzare e mobilitare la gioventù sulle sfide globali dell'ambiente e sui mutamenti climatici, con l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di competenze e di comportamenti «verdi» fra giovani e lavoratori (giovani) affinché si impegnino per una crescita più sostenibile.

II. Struttura del programma «Gioventù in azione»

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il programma «Gioventù in azione» contempla cinque azioni operative.

Il presente invito a formulare proposte riguarda il sostegno alle azioni e alle sottoazioni sotto elencate:

Azione 1 — Gioventù per l'Europa

Sottoazione 1.1 — Scambi di giovani (durata fino a 15 mesi): Gli scambi di giovani offrono l'opportunità a gruppi di giovani di paesi diversi di incontrarsi e di comprendere gli uni dagli altri aspetti ed elementi di culture differenti. I gruppi progettano insieme gli scambi di giovani intorno a un tema d'interesse reciproco.

Sottoazione 1.2 — Iniziative per la gioventù (durata da 3 a 18 mesi): Iniziative per la gioventù sostiene progetti di gruppo ideati a livello locale, regionale e nazionale. Esse aiutano anche a connettere fra loro progetti simili di paesi diversi, in modo da sottolineare il loro carattere europeo e da rafforzare la cooperazione e gli scambi di esperienze tra i giovani.

Sottoazione 1.3 — Progetti gioventù e democrazia (durata da 3 a 18 mesi): i Progetti gioventù e democrazia sostengono la partecipazione dei giovani alla vita democratica della loro comunità locale, regionale o nazionale e a livello internazionale.

Azione 2 — Servizio europeo per il volontariato

L'azione sostiene la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Nell'ambito di questa azione, i giovani partecipano, individualmente o in gruppi, ad attività di volontariato non retribuite, all'estero (durata fino a 24 mesi).

Azione 3 — Gioventù nel mondo

Sottoazione 3.1 — Cooperazione con i paesi limitrofi dell'Unione europea (durata fino a 15 mesi): questa azione sostiene progetti con paesi partner limitrofi, in particolare progetti per lo scambio di giovani, di formazione e di interconnessione nel campo della gioventù.

Azione 4 — Strutture di sostegno per la gioventù

Sottoazione 4.3 — Formazione e collegamenti tra coloro che operano nel campo dell'animazione e delle organizzazioni giovanili (durata da 3 a 18 mesi): questa azione sostiene in particolare scambi di esperienze, di competenze e di pratiche esemplari nonché di attività che possano portare a progetti di lunga durata, cooperazioni e attività in rete.

Azione 5 — Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

Sottoazione 5.1 — Incontri fra giovani e responsabili delle politiche giovanili (durata da 3 a 9 mesi): essi mirano a sostenere la cooperazione, i seminari e il dialogo strutturato tra i giovani, gli animatori giovanili e i responsabili della politica per la gioventù.

III. Candidati ammissibili

Possono presentare una domanda:

- organizzazioni senza scopo di lucro o non governative,
- organismi pubblici locali e/o regionali,
- gruppi giovanili informali,
- enti attivi a livello europeo nel campo della gioventù,
- organizzazioni internazionali senza scopo di lucro,
- organizzazioni commerciali che organizzano una manifestazione nel campo della gioventù, dello sport o della cultura.

I candidati devono essere residenti in un paese che partecipa al programma o in un paese partner limitrofo nei Balcani occidentali.

Alcune azioni del programma si rivolgono tuttavia a un numero più limitato di promotori. La Guida al programma definirà perciò specificatamente per ogni azione/sottoazione l'ammissibilità dei candidati promotori.

IV. Paesi ammissibili

Il programma è aperto ai seguenti paesi:

- a) Stati membri della UE;
- b) Stati membri dell'EFTA che partecipino all'accordo sul SEE, in conformità alle disposizioni di tale accordo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);
- c) paesi candidati per i quali sia in atto una strategia di preadesione, in conformità ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi dell'Unione europea (Turchia e Croazia);
- d) Svizzera;
- e) paesi terzi che abbiano firmato accordi con la l'Unione europea nel campo della gioventù.

Alcune azioni del programma si rivolgono tuttavia a un numero più limitato di paesi. La Guida al programma definirà perciò specificatamente per ogni azione/sottoazione l'ammissibilità di un paese.

V. Criteri di attribuzione

i) Sottoazioni 1.1, 1.2, 3.1, 4.3 e azione 2:

- la pertinenza rispetto agli obiettivi e alle priorità del programma (30 %),
- la qualità del progetto e i metodi proposti (50 %),
- il profilo dei partecipanti e dei promotori (20 %);

ii) sottoazioni 1.3:

- la pertinenza rispetto agli obiettivi e alle priorità del programma (30 %),
- la qualità della concezione tematica (20 %),
- la qualità del progetto e i metodi proposti (30 %),
- il profilo e il numero dei partecipanti e dei promotori (20 %);

iii) sottoazione 5.1:

- la pertinenza rispetto agli obiettivi e alle priorità del programma (20 %),
- la pertinenza rispetto agli obiettivi delle politiche UE a favore della gioventù (20 %),
- la qualità del progetto e i metodi proposti (40 %),
- il profilo e il numero dei partecipanti e dei promotori (20 %);

VI. Dotazione di bilancio e durata

Il programma dispone di un bilancio complessivo di 885 milioni di EUR per il periodo 2007-2013. Il bilancio annuale è subordinato a una decisione delle autorità di bilancio.

Dotazione di bilancio per il 2012 nell'ambito delle seguenti azioni e sottoazioni

Sottoazione 1.1	Scambi di giovani	34 711 300
Sottoazione 1.2	Iniziative per giovani	12 650 000
Sottoazione 1.3	Progetti giovani e democrazia	7 850 000
Azione 2	Servizio europeo per il volontariato	59 066 000
Sottoazione 3.1	Cooperazione con i paesi limitrofi dell'Unione europea	12 592 000
Sottoazione 4.3	Formazione e collegamento per le persone impegnate nel lavoro con i giovani le organizzazioni giovanili	17 775 000
Sottoazione 5.1	Incontri tra giovani e responsabili delle politiche per la gioventù	6 779 000

VII. Termini per la presentazione delle domande

Le domande devono pervenire entro il termine che corrisponde alla data di inizio del progetto. Per i progetti sottoposti a un'agenzia nazionale, esistono tre termini all'anno per la presentazione delle domande.

Periodi entro i quali inizieranno i progetti	Termine di presentazione delle domande
1° maggio e 31 ottobre	1° febbraio
1° agosto e 31 gennaio	1° maggio
1° gennaio e 30 giugno	1° ottobre

Per progetti inviati all'agenzie esecutiva esistono tre termini di presentazione delle domande all'anno.

Periodi entro i quali inizieranno i progetti	Termine di presentazione delle domande
1° agosto e 31 dicembre	1° febbraio
1° dicembre e 30 aprile	1° giugno
1° marzo e 31 luglio	1° settembre

VIII. Ulteriori informazioni

Informazioni più dettagliate sono disponibili nella guida al programma «Gioventù in azione» nei seguenti siti Internet:

<http://ec.europa.eu/youth>

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell'energia nell'ambito del programma «Energia Intelligente — Europa» [Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15)]

(2011/C 374/09)

L'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI) pubblica un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2012 di «Energia Intelligente — Europa». Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è l'8 maggio 2012 per tutte le azioni ad eccezione dell'iniziativa integrata «Build Up Skills» che ha scadenze differenti.

Per informazioni sull'invito e sulle modalità di presentazione delle proposte, si prega di consultare il seguente sito web:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

È possibile contattare l'helpdesk del programma «Energia Intelligente — Europa» al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 20 settembre 2011

nella causa E-5/11

Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia

[Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima — Regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002]

(2011/C 374/10)

Nella causa E-5/11, Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia — ISTANZA alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie a recepire, entro il termine prescritto, nel proprio ordinamento giuridico: a) l'atto di cui al punto 56o del capitolo V dell'allegato XIII all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima], quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo n. 1; e b) l'atto di cui al punto 56oa del capitolo V dell'allegato XIII all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002], quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo n. 1; il Regno di Norvegia non ha ottemperato ai propri obblighi derivanti dall'articolo 7 SEE — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, ha emesso il 20 settembre 2011 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

la Corte:

- 1) dichiara che, non avendo adottato le misure necessarie a recepire, entro il termine prescritto, nel proprio ordinamento giuridico: a) l'atto di cui al punto 56o del capitolo V dell'allegato XIII all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima], quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo n. 1; e b) l'atto di cui al punto 56oa del capitolo V dell'allegato XIII all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002], quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo n. 1; il Regno di Norvegia non ha ottemperato ai propri obblighi derivanti dall'articolo 7 SEE;
 - 2) condanna il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali.
-

Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA**(Causa E-14/11)**

(2011/C 374/11)

Il 19 ottobre 2011, innanzi alla Corte EFTA, le società Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS («DB Schenker»), rappresentate dall'avvocato Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norvegia, hanno proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

I ricorrenti chiedono alla Corte EFTA di:

- 1) annullare la decisione impugnata nella misura in cui nega l'accesso ai documenti dell'ispezione della causa n. 34250 (Norway Post/Privpak);
- 2) condannare il convenuto e gli eventuali intervenienti al pagamento delle spese.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

- i richiedenti, Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS, fanno parte di DB Schenker, un gruppo internazionale che si occupa di attività logistiche e di trasporto, appartenente a Deutsche Bahn AG. Schenker North AB, comprese le sussidiarie Schenker Privpak AS e Schenker Privpak AB («DB Schenker»), gestisce le operazioni di trasporto terrestre, marittimo e ferroviario del gruppo in Norvegia, Svezia e Danimarca,
- nella decisione del 14 luglio 2010 relativa alla causa n. 34250 (Norway Post/Privpak) l'Autorità di vigilanza EFTA è giunta alla conclusione che Norway Post ha abusato della propria posizione dominante sul mercato dei servizi di spedizione pacchi da impresa a consumatore in Norvegia tra il 2000 e il 2006. I ricorrenti chiedono a Norway Post il risarcimento dei danni per le perdite causate dalla violazione. Il 3 agosto 2010 essi hanno presentato una domanda di accesso ai documenti ai sensi delle norme sull'accesso ai documenti (RAD) stabilite in una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA del 27 giugno 2008,
- con lettera del 16 agosto 2011 l'Autorità di vigilanza EFTA ha respinto la domanda dei ricorrenti di accedere ai documenti raccolti durante un'ispezione svolta presso la sede di Norway Post tra il 21 e il 24 giugno 2004. I ricorrenti intendono impugnare tale decisione ai sensi dell'articolo 36 SCA.

I ricorrenti sostengono che l'Autorità di vigilanza EFTA ha violato il diritto di DB Schenker di accedere ai documenti stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, RAD,

- applicando erroneamente l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), RAD relativa al rispetto della vita privata la privacy e all'integrità personale,
 - applicando erroneamente le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, RAD relative agli interessi commerciali, alle ispezioni, alle indagini e all'interesse pubblico prevalente alla divulgazione e
 - ha violato il diritto all'accesso parziale ai documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, RAD.
-

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2011/C 374/10	Sentenza della Corte, del 20 settembre 2011, nella causa E-5/11 — Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia [<i>Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima — Regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002</i>]	15
2011/C 374/11	Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-14/11)	16

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT